

Allegato "A".



**PROVINCIA
DI VIBO VALENTIA**

**“Regolamento per la graduazione, il
conferimento il rinnovo e la revoca degli
incarichi di ELEVATA
QUALIFICAZIONE (EQ)”**

Approvato con Deliberazione del Presidente n. 168/2025 del 22/10/2025

INDICE

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E ISTITUZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI;

ART.2 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE E INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE;

ART.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI INCARICHI DI EQ;

ART.4 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERSONALE TITOLARE DI UN INCARICO DI EQ;

ART.5 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERSONALE DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI;

ART. 6 - RACCORDO TRA PESATURA E VALORE ECONOMICO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE;

ART. 7 - CRITERI PER LA GRADUAZIONE E CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE;

ART.8 - PROCEDURA DI SELEZIONE

ART. 9 - REQUISITI PRESCRITTI AL FINE DELL'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE;

ART. 10 - DURATA, REVOCA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEGLI INCARICHI;

ART. 11 VALUTAZIONE DEI RISULTATI;

ART. 12 DISPOSIZIONE DI RINVIO;

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE.

ART.1

CAMPO DI APPLICAZIONE E ISTITUZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento il rinnovo e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) ai sensi del combinato disposto degli artt.16, 17, 18 e 19 del CCNL 2019-2021.
2. Gli incarichi di EQ sono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento:
 - a) *di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa (c.d. GESTIONALI);*
 - b) *di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli di livello universitario, oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (c.d. ALTE PROFESSIONALITA')*
3. L'istituzione, modifica o soppressione delle posizioni di EQ sono demandate alla competenza del Presidente - quale organo di governo dell'ente - sentito il segretario generale.
4. Il personale di cui al presente articolo ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi ordinariamente previsti per i titolari di incarichi di EQ.
5. Rimane esclusa la possibilità di conferire al personale di cui al presente articolo ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compresi quelli per mansioni superiori.

ART.2

STRUTTURE ORGANIZZATIVE E INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. La responsabilità di una o più macrostrutture nelle quali la Provincia risulta essere articolato è attribuita con decreto presidenziale per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata con la medesima formalità.
2. L'incarico di EQ è di natura fiduciaria e può essere conferito a tutti i dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del nuovo sistema di classificazione del personale,-o, nei casi previsti dal CCNL, a categorie inferiori, che non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore al richiamo scritto o procedimenti penali passati in giudicato nell'ultimo biennio.

3. Per la scelta dei soggetti più idonei al conferimento degli incarichi si tiene conto:
 - a. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - b. dei requisiti culturali posseduti;
 - c. delle funzioni ed attività da svolgere;
 - d. delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
4. Agli atti di conferimento dell'incarico di responsabile di macrostruttura apicale si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
5. Il Presidente dell'Ente provvede - con atto scritto e motivato - all'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico, scegliendo fra i dipendenti provinciali - inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con rapporto di lavoro indeterminato e tipologia a tempo pieno, in esito della procedura di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.
6. Il Presidente dell'Ente, qualora ne ravvisi l'opportunità, provvede altresì direttamente - con atto scritto e motivato - al rinnovo dell'incarico di EQ ai medesimi dipendenti già incaricati che non abbiano riportato una valutazione negativa.

ART.3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI INCARICHI DI EQ

1. Nell'ipotesi in cui non siano in servizio dipendenti appartenenti alla area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
2. È possibile avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 1, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

ART.4

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERSONALE TITOLARE DI UN INCARICO DI EQ

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione e in relazione alle risorse disponibili.
3. L'ente definisce con il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive.

ART.5

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERSONALE DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI

1. Nei casi di cui all'art. 16, comma 4, o 19 commi 2 e 3 del CCNL 2019-2021 la retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00.

ART. 6

RACCORDO TRA PESATURA E VALORE ECONOMICO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. Nell'eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti dall'applicazione del presente regolamento superi l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di tali retribuzioni, le stesse sono ridotte proporzionalmente al fine di conseguire il rispetto del predetto ammontare (assicurando, comunque, il valore minimo di € 5.000,00, o di € 3.000,00 per i casi di cui all'articolo 5).
2. In relazione ai suddetti limiti o comunque per la necessità di ridurre le risorse finanziarie destinate al finanziamento del trattamento accessorio degli incarichi di EQ, ovvero per incrementare le risorse destinate per tale finalità, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL del 16.11.2022, l'Amministrazione può rideterminare, in diminuzione, il valore di cui al comma 1.
3. Resta fermo che la retribuzione di posizione è direttamente riproporzionata nelle ipotesi di cui all'art. 19, comma 5, del CCNL del 16.11.2022 (prestazione lavorativa ridotta per l'utilizzo a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione ovvero presso una Unione di Comuni) o di rapporto di lavoro a tempo parziale (non inferiore al 50% ai sensi dell'art. 62, del predetto CCNL del 16.11.2022).

ART. 7
CRITERI PER LA GRADUAZIONE E CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE

1. Il segretario generale, con il supporto del nucleo di valutazione, effettua le operazioni di "pesatura" delle funzioni e delle responsabilità correlate a ciascuna posizione di E.Q. istituita nell'ente, al fine della determinazione della retribuzione di posizione spettante al dipendente incaricato, applicando i criteri di cui agli **Allegati "A"**, per le posizioni di EQ di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. a), del presente regolamento e per le posizioni di EQ di cui all'art. 5 del presente regolamento, (E.Q. c.d. GESTIONALI); e "B", per quelle di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. b), dello stesso regolamento (E.Q. c.d. ALTE PROFESSIONALITA')
2. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma determinano la collocazione di ciascuna posizione nell'ambito di una delle seguenti fasce, cui corrisponde la retribuzione di posizione (*valore annuo*), nella misura a fianco di ciascuna di esse indicata:

- 1^ FASCIA (da punti 60 a 70)	€ 5.000,00
- 2^ FASCIA (da punti 71 a 79)	€ 7.500,00
- 3^ FASCIA (da punti 80 a 86)	€ 9.000,00
- 4^ FASCIA (da punti 87 a 93)	€ 10.500,00
- 5^ FASCIA (da punti 94 a 100)	€ 12.900,00
- 6^ FASCIA (da punti 101 a 106)	€ 14.500,00
- 7^ FASCIA (da punti 107 a 120)	€ 16.000,00
- 8^ FASCIA (da punti 121 a 130)	€ 18.000,00

3. I fattori distintivi da attribuire e che concorrono a determinare l'attribuzione della 6^, 7^ e 8^ fascia di posizione sono i seguenti:
 - *gestione e supervisione di processi complessi, anche articolati e/o riguardanti più strutture;*
 - *grado di specializzazione professionale e innovatività richieste dal ruolo;*
 - *valutazione dell'ampiezza e dal contenuto delle funzioni assegnate, con poteri di firma di provvedimenti finali, anche a rilevanza esterna.*
4. In sede di prima applicazione resta ferma la graduazione delle posizioni di lavoro degli incarichi di PO in atto che si applica ai corrispondenti incarichi di EQ sino a diversa determinazione.

ART.8
PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Il Presidente dell'Ente provvede all'avvio delle procedure selettive propedeutiche al conferimento degli incarichi di EQ, mediante approvazione di specifico avviso interno pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente, per 15 giorni consecutivi.
2. L'avviso di selezione deve prevedere:
 - l'individuazione dell'incarico di EQ che si intende conferire, con specificate le funzioni e le responsabilità annesse;
 - il valore della retribuzione di posizione spettante al soggetto incaricato;
 - i requisiti prescritti al fine della partecipazione alla procedura selettiva;
 - le modalità di svolgimento della selezione, che - in ogni caso - non ha natura comparativa e non dà luogo alla formulazione di una graduatoria finale di merito.
3. La selezione si articola nelle seguenti fasi:
 - **VALUTAZIONE DEI TITOLI** dichiarati dai candidati, nel rispetto dei criteri riportati nell'Allegato "C" del presente regolamento;
 - **AMMISSIONE ALL'EVENTUALE COLLOQUIO di un numero di candidati non superiore a 5, individuati fra coloro che, nella valutazione dei titoli, hanno riportato il punteggio più elevato;**
 - **COLLOQUIO**, nell'ambito del quale verrà approfondito, da parte del legale rappresentante dell'Ente attraverso una procedura **NON COMPARATIVA**, avente natura prevalentemente fiduciaria - il curriculum allegato alla domanda di partecipazione alle procedure selettive, nonché valutate le attitudini e le capacità professionali possedute dal candidato, ritenute particolarmente rilevanti al fine dell'individuazione del soggetto più rispondente al profilo ricercato.
4. L'Ufficio del Personale - Trattamento giuridico è tenuto agli adempimenti connessi alla valutazione dei titoli, nonché a trasmettere al legale rappresentante dell'Ente l'elenco di candidati ammessi al colloquio finale.
5. Non si fa luogo a procedure selettive nei casi di rinnovo dell'incarico al personale che non abbia riportato valutazione negativa.

**ART. 9 REQUISITI PRESCRITTI AL FINE DELL'AMMISSIONE ALLE
PROCEDURE SELETTIVE**

1. Al fine della partecipazione alle procedure selettive è necessario presentare domanda, con unito curriculum da cui si evincano tutti gli elementi utili, al fine della valutazione dei titoli, come risultanti dalla scheda - **Allegato "C"** - al presente regolamento.
2. La domanda deve essere presentata entro i termini e con le modalità previste nell'avviso di selezione.

3. Sono, in ogni caso, prescritti - ai fini della partecipazione alle procedure suddette - i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica, ovvero equiparata, PURCHE' ATTINENTE;

- b) anzianità di servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, di almeno tre anni nell'Area contrattuale Dei Funzionari e dell'E.Q. o nell'area degli istruttori nei casi di cui all'art. 3 e nell'ambito del medesimo profilo professionale;
- c) *aver riportato, nell'ultimo triennio, una valutazione della "Performance individuale" NON INFERIORE A 80/100, quale valore medio;*
- d) *non aver riportato, nei due anni antecedenti la data di avvio delle procedure selettive, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.*

4. In assenza del possesso del requisito, di cui al precedente comma 3, lett. a), sono richiesti:

- *il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (laurea triennale), PURCHE' ATTINENTE, oltre ad un'anzianità di servizio complessiva di almeno sei anni con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. o nell'area degli istruttori nei casi di cui all'art. 3 e nell'ambito del medesimo profilo professionale o*

OVVERO, IN ALTERNATIVA:

- *il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), PURCHE' ATTINENTE, oltre ad un'anzianità di servizio complessiva di almeno dieci anni con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. o nell'area degli istruttori nei casi di cui all'art. 3 e nell'ambito del medesimo profilo professionale.*

5. Il diploma di laurea, conseguito con punteggio minimo, e l'anzianità di tre anni non sono valutabili in quanto prescritti per l'accesso. E' valutabile, viceversa, il titolo di studio conseguito con punteggio superiore al minimo. In assenza di laurea specialistica, non sono, parimenti valutabili, in quanto requisiti prescritti per l'accesso, il titolo di studio immediatamente inferiore, indipendentemente dal punteggio riportato, e l'anzianità di servizio come specificato nel comma 3 del presente articolo.

6. I commi 4 e 5 non si applicano alle posizioni di E.Q., di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), del presente regolamento, in quanto il possesso del diploma di laurea costituisce requisito necessario al fine della partecipazione alle procedure selettive.

ART. 10 DURATA, REVOCA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di EQ sono conferiti per un periodo massimo di anni tre e possono essere rinnovati/ confermati con le stesse modalità.
2. Gli incarichi suddetti possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato del legale rappresentante oltre che per sanzioni disciplinari - anche in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, ovvero in conseguenza di valutazione negativa della *Performance individuale (inferiore a 60/100)*. In tali fattispecie, il legale rappresentante dell'Ente prima di procedere alla revoca - è tenuto ad acquisire, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato, eventualmente assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, o da persona di sua fiducia.
3. In caso di assenza prolungata, ovvero impedimento, del dipendente con incarico di EQ, la competenza della gestione della specifica struttura viene avocata dal segretario generale, fatto salva l'assegnazione ad altro responsabile di EQ, al quale - per la durata dell'incarico e nell'ambito della retribuzione di risultato - verrà attribuito un ulteriore importo, la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione di Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico. Nella definizione dell'effettiva percentuale, l'ente dovrà tener conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Art. 11 FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE CON INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. L'incarico di Elevata Qualificazione comporta le seguenti funzioni:
 - *gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla macrostruttura;*
 - *gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;*
 - *gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, come individuati in sede di PEG;*
 - *responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90, come di seguito modificato ed integrato, con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.*

ART. 11 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti con incarico di EQ sono valutati annualmente dal nucleo di valutazione, sulla base del sistema di valutazione della

performance in essere presso l'ente, e ciò sulla base di una relazione annuale sintetica predisposta dal dipendente cui la valutazione si riferisce.

2. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi di EQ sono soggetti a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, in base ai criteri indicati nel *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*.
3. Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte, viene determinato l'importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare di EQ.
4. Il valutato, in occasione della comunicazione finale della valutazione e, comunque, entro i successivi 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, può presentare le proprie osservazioni scritte al segretario generale, il quale le valuterà, previo eventuale contraddittorio con l'interessato. Qualora le osservazioni del dipendente vengano accolte, il segretario generale provvederà a rettificare, entro i successivi 40 giorni, la valutazione già attribuita.

ART. 12 DISPOSIZIONE DI RINVIO

1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia agli artt. 16, 17 e 18 del CCNL del 16.11.2022, nonché alle disposizioni previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, in quanto compatibili.

2 Gli incarichi di PO conferiti dall'Ente sulla base delle previgente disciplina contrattuale vengono considerati corrispondenti agli incarichi di EQ ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi e nel link "**Amministrazione Trasparente**" sotto-sezione di 1° livello "**Disposizioni generali**" - sotto-sezione di 2° livello "**Atti generali**" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, ed abroga le norme contenute in precedenti atti.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto pubblico.
3. L'entrata in vigore del regolamento comporta la modifica di eventuali disposizioni interne e regolamentari in contrasto con lo stesso o dallo stesso superate.

Successive disposizioni di legge o contrattuali con esso incompatibili ne modificano automaticamente le disposizioni in contrasto.

**PESATURA INCARICHI DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE
(E.Q. c.d. GESTIONALI);**

<i>Fattori valutativi</i>	<i>PUNTEGGIO ASSEGNATO</i>
A) Responsabilità da assumere (<i>rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali</i>) (fino al max punti 20)
B) Autonomia decisionale (<i>grado di autonomia nelle decisioni prese nell'ambito dell'incarico attribuito</i>) (max punti 20)
C) Complessità decisionale (<i>complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità delle normative</i>) (max punti 20)
D) Professionalità specifica correlata al ruolo: <ul style="list-style-type: none"> • <i>grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali;</i> • <i>aggiornamento necessario</i> (max punti 20)
E) Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne (max punti 15)
F) Numero delle risorse umane assegnate: - DA 3 A 5 - DA 6 A 10 - OLTRE 10	punti 1 punti 3 punti 5
G) Esercizio di funzioni assegnate, con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, che non comportino discrezionalità amministrativa (max punti 30)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO/130

Data,

Allegato B – CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

(c.d. "ALTE PROFESSIONALITA'")

<i>Fattori valutativi</i>	<i>PUNTEGGIO ASSEGNATO</i>
A) Responsabilità da assumere (<i>rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativocontabili, civili e/o penali</i>) (fino al max punti 20)
B) Autonomia decisionale (<i>grado di autonomia nelle decisioni prese nell'ambito dell'incarico attribuito</i>) (max punti 20)
C) Complessità decisionale (<i>complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità delle normative</i>) (max punti 20)
D) Professionalità specifica correlata al ruolo: - grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali; - aggiornamento necessario con contenuti di altspecializzazione (max punti 30)
E) Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne (max punti 30)
F) Esercizio di funzioni assegnate, con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, che non comportino discrezionalità amministrativa (max punti 10)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO/130

Data,

(firma)

ALLEGATO "C"

SCHEDA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

• **VALUTAZIONE TITOLI:**

<i>Numero</i>	<i>Parametro di valutazione</i>	<i>Punteggio assegnato</i>
1	Titolo di studio (<i>diploma di laurea specialistica attinente al posto</i>) (max punti 15)
2	Altri titoli di studio, ovvero abilitazioni, purché attinenti (max punti 3)
3	Corsi di formazione e di aggiornamento attinenti (max punti 3)
4	<ul style="list-style-type: none"> - Anzianità di servizio nell'Area dei Funzionari e dell'EQ, con incarico di EQ, in assenza di valutazione negativa - Anzianità di servizio nell'Area dei Funzionari e dell'EQ (<i>diversa da quella di cui alla precedente casistica</i>) - Anzianità di servizio maturata presso enti pubblici diversi dalle PP.AA., con inquadramenti equivalenti all'Area dei Funzionari e dell'EQ, o superiori 	<p>..... (max punti 6)</p> <p>..... (max punti 3)</p> <p>..... (max punti 2)</p>
5	Capacità professionale sviluppata, come attestata dal sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni nell'ultimo triennio (<i>valore medio: pari o superiore a 80/100</i>) (max punti 8)

TOTALE PUNTI .../40

Data,

(firma)

NOTE ESPLICATIVE

RELATIVE ALLA “VALUTAZIONE TITOLI”, DI CUI ALLA PRECEDENTE LETT. A) DELLA SCHEDA (ALLEGATO “C”)

- **Nell’ambito della voce: “Altri titoli di studio, ovvero abilitazioni”**, vengono valutati le seguenti tipologie di titoli, purché attinenti:
 - a) altro diploma di laurea, anche triennale: punti 1 per ogni titolo, fino ad un massimo di due valutabili;
 - b) master/dottorato: punti 1 per ogni titolo, fino ad un massimo di due valutabili;
 - c) abilitazione professionale: punti 1

- **Nell’ambito della voce: “Corsi di formazione e di aggiornamento”**, vengono valutati gli attestati conseguiti nell’ultimo triennio:
 - a) corsi di formazione e di aggiornamento ATTINENTI di durata compresa da 30 a 50 ore: punti 0,20 per ogni corso;
 - b) corsi di formazione e di aggiornamento ATTINENTI di durata compresa da 51 a 100 ore: punti 0,30 per ogni corso;
 - a) corsi di formazione e di aggiornamento ATTINENTI di durata superiore a 100 ore: punti 0,50 per ogni corso;

- **Nell’ambito delle voci:**
 - 1) **“Anzianità di servizio nell 'Area dei Funzionari e dell’EQ, con incarico di EQ, in assenza di valutazione negativa”**, punti 1,3 per ogni anno di servizio;
 - 2) **“Anzianità di servizio nell 'Area dei Funzionari e dell’EQ, (diversa da quella di cui alla precedente casistica)”**, punti 0,9 per ogni anno di servizio;
 - 3) **“Anzianità di servizio maturata presso enti pubblici diversi da PP.AA., con inquadramenti equivalenti o superiori”**, punti 0,30 per ogni anno di servizio.